



STUDIO

Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

Genova, 28 aprile 2020

A tutti i Clienti

Il decreto “liquidità” (DL 8 aprile 2020 n. 23) sostituisce integralmente la disposizione, contenuta nel “decreto fiscale” (DL 26 ottobre 2019 n. 124), la quale prevedeva che il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche potesse essere effettuato con periodicità semestrale nell’ipotesi in cui gli importi dovuti non avessero superato il limite annuo di 1.000 euro.

La norma disponeva altresì che l’adempimento potesse essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

La novella legislativa consente di differire il versamento dell’imposta relativa al primo trimestre solare (gennaio, febbraio, marzo) dal 20 aprile – scadenza naturale – al 20 luglio, termine relativo al secondo trimestre dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare sia inferiore a 250 euro.

Laddove poi, al 30 giugno, l’importo dell’imposta di bollo dovuta complessivamente per i primi due trimestri non raggiunga ancora la soglia di 250 euro, il relativo versamento potrà essere ulteriormente differito al 20 ottobre (scadenza relativa al terzo trimestre).

Volendo fornire un quadro di sintesi delle novità normative, potrebbero, quindi, verificarsi, in linea generale, le seguenti situazioni:

- il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dovrà essere effettuato entro il 20 aprile, qualora l’importo dovuto sia pari o superiore a 250 euro;
- il debitore potrà attendere la scadenza relativa al secondo trimestre – 20 luglio – qualora l’ammontare dovuto sia inferiore al valore di 250 euro; se, al 30 giugno,



STUDIO

Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta per i primi due trimestri non raggiunge ancora la soglia di 250 euro, il soggetto passivo potrà ulteriormente differire il versamento entro la scadenza relativa al terzo trimestre (20 ottobre);

- qualora, infine, l'importo dovuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo sia inferiore a 250 euro, ma la somma degli importi complessivamente dovuti per il primo e secondo trimestre eguali o superiori l'ammontare di 250 euro, i versamenti dovranno essere effettuati entro il 20 luglio.

Ne discende che, indipendentemente dall'importo dovuto, l'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche:

- emesse nei mesi di luglio, agosto e settembre, dovrà essere versata entro il 20 ottobre;

- emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, dovrà essere versata entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

Non mutano le modalità di versamento e di riscossione dell'imposta da parte dell'Amministrazione finanziaria. L'Agenzia delle Entrate rende disponibile al soggetto passivo, nell'area riservata del proprio portale, l'importo dovuto, calcolato sulla base dei dati indicati nelle e-fatture inviate attraverso il Sistema di interscambio. Il pagamento può avvenire utilizzando il servizio presente nella suddetta area, con addebito su conto corrente bancario o postale o a mezzo modello F24. Si segnala, altresì che, in base a quanto disposto dall'art. 12-novies del DL 34/2019, l'Agenzia integra, ove necessario, i documenti che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo.

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Amministrazione finanziaria comunica in via telematica l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta (ex art. 13 comma 1 del DLgs. n. 471/97), ridotta ad un terzo, nonché degli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello in cui la comunicazione è stata elaborata. Qualora il contribuente non provveda ancora al pagamento dell'importo dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Ufficio competente procederà all'iscrizione a ruolo delle somme a titolo definitivo.